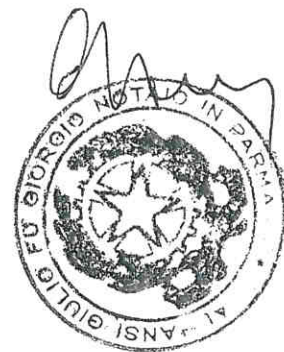


ALLEGATO "B" all'atto n. 96.203/34.255 di repertorio

Approvato dalla Assemblea Straordinaria della Sezione del Tiro a Segno di Parma in data 05.01.2017

STATUTO DELLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO DI PARMA



TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Natura e scopi istituzionali
- Art. 2 – Vigilanza e coordinamento sulla Sezione
- Art. 3 – Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione
- Art. 4 – Requisiti per l'iscrizione alla Sezione
- Art. 5 – Doveri degli iscritti
- Art. 6 – Scioglimento della Sezione
- Art. 7 – Delegazioni della Sezione

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

- Art. 8 – Organi della Sezione
- Art. 9 – Assemblea ordinaria degli iscritti volontari
- Art. 10 – Assemblea straordinaria
- Art. 11 – Indizione elezioni
- Art. 12 – Elettorato attivo
- Art. 13 – Elettorato passivo
- Art. 14 – Modalità per le elezioni
- Art. 15 – Organizzazione delle elezioni
- Art. 16 – Convalida del Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente della Sezione
- Art. 17 – Presidente della Sezione
- Art. 18 – Consiglio Direttivo
- Art. 19 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 20 – Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico
- Art. 21 – Collegio dei Probiviri o Proboviro unico
- Art. 22 – Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici
- Art. 23 – Durata delle cariche e decadenza
- Art. 24 – Incompatibilità
- Art. 25 – Ineleggibilità
- Art. 26 – Segreteria

TITOLO III ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

- Art. 27 – Iscrizione obbligatoria e quota annua di iscrizione
- Art. 28 – Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno
- Art. 29 – Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di idoneità al tiro
- Art. 30 – Armi della Sezione

TITOLO IV ATTIVITÀ SPORTIVA

- Art. 31 – Affiliazione
- Art. 32 – Quota di iscrizione volontaria e tesseramento
- Art. 33 – Attività di tiro della Sezione

TITOLO V

COSTITUZIONE E COMPITI DIREZIONE DI TIRO

Art. 34 – Costituzione e compiti della Direzione di tiro

TITOLO VI

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35 – Proventi della Sezione

Art. 36 – Bilancio Preventivo

Art. 37 – Conto Consuntivo

Art. 38 – Servizio di cassa

Art. 39 – Versamento all'UITs della percentuale sulla quota di iscrizione e dei proventi dei tesseramenti

TITOLO VII

REGOLAMENTO

Art. 40 – Regolamento interno

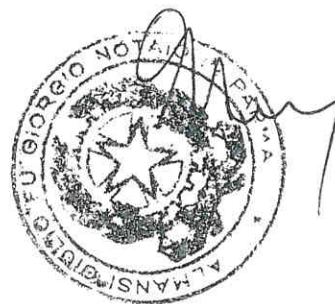
TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E RINVIO E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 41 – Norma transitoria

Art. 42 – Disposizioni di rinvio

Art. 43 – Norme Finali



TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Natura e scopi istituzionali

1. La Sezione di Tiro a Segno Nazionale di Parma, ha sede legale in Parma, via Reggio n. 21, di seguito denominata Sezione, è l'ente a base associativa, senza scopo di lucro, dotato di personalità giuridica, costituito per il perseguimento degli scopi istituzionali stabiliti dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; dalla legge 18 aprile 1975, n. 110; dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. La Sezione costituita anche ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, svolge come associazione sportiva dilettantistica, in regime di affiliazione con l'UITS e sulla base delle direttive della stessa, attività sportive agonistiche, amatoriali e promozionali nonché di avviamento allo sport del tiro a segno. Ai fini della pratica dell'attività sportiva, la Sezione deve ottenere il proprio riconoscimento a fini sportivi e richiedere annualmente l'affiliazione a UITS, e l'iscrizione nel registro Coni delle associazioni e società sportive dilettantistiche. La Sezione potrà richiedere l'affiliazione anche ad altre Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate che svolgano attività compatibili con quanto previsto dal presente articolo.

3. La Sezione, nella sua qualità di associazione costituita ai sensi degli artt. 14 e ss. cod. civ. ha durata illimitata ed è dotata di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi, contabili, gestionali e di funzionamento autonomi.

I proventi delle attività ed il patrimonio della Sezione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli iscritti, neanche in forme indirette. Gli iscritti volontari non possono trasferire la propria quota o contributo associativo e non possono rivalutarla.

4. La Sezione svolge, con il coordinamento e vigilanza dell'Unione Italiana Tiro a Segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della Difesa e dell'Interno, per i profili di rispettiva competenza, i seguenti compiti istituzionali previsti dalle vigenti norme di legge:

a) provvede all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una Sezione, anche mediante la organizzazione e lo svolgimento di corsi e lezioni regolamentari di tiro a segno;

b) rilascia i diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;

c) provvede all'organizzazione di corsi di addestramento e istruzione al maneggio armi e al tiro rivolti a tutti i soci.

5. La Sezione, nell'ambito dell'espletamento e per il perseguimento delle proprie finalità sportive, cura:

a) lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti;

b) l'organizzazione di manifestazioni sportive;

c) le attività sportive e i compiti derivanti dall'affiliazione alla Federazione sportiva Unione Italiana Tiro a Segno;

d) l'attività e la diffusione di ogni forma sportiva del tiro a segno, in conformità alle leggi vigenti e allo Statuto e ai regolamenti UITS;

e) l'attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno anche mediante lo svolgimento di attività ludiche, propedeutiche all'uso delle armi, con particolare riguardo alle categorie giovanili secondo le direttive dell'UITs.

6. L'attività della Sezione, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica ad essa attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato. E' soggetta alle norme dell'ordinamento sportivo e alle direttive approvate dal CONI e dall'UITs. Nel bollo d'ufficio della Sezione è riprodotto l'emblema del TSN con la denominazione della Sezione.

Art. 2

Vigilanza e coordinamento sulla Sezione

1. La Sezione svolge i propri compiti con il coordinamento e la vigilanza dell'UITs, ai cui regolamenti sportivi è tenuta a conformarsi, nonché per i profili di rispettiva competenza sotto il controllo del Ministero della Difesa, anche per quanto concerne la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro e relativa agibilità se appartenenti al Demanio Difesa e secondo le previsioni normative del Ministero dell'Interno per quanto attiene alle competenze ad esso attribuite dalla legge.

Art. 3

Modalità di ammissione e diritti degli iscritti alla Sezione

1. Oltre alle persone fisiche tenute dalle vigenti norme di legge a frequentare un poligono, d'ora in avanti definiti iscritti d'obbligo o obbligati, possono far parte della Sezione, in qualità di iscritti volontari, le persone fisiche maggiorenni che ne facciano richiesta, che siano cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea, immuni da condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno, che, intendano partecipare alle attività della stessa. Gli iscritti devono tenere una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non esaustivo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo, dall'assunzione di sostanze vietate che possano alterare le prestazioni sportive e da qualsivoglia ingiustificata e non veritiera esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della Sezione e dell'Unione Italiana Tiro a Segno e dei rispettivi Organi.

2. Possono essere iscritti anche i minori, anche non di cittadinanza italiana purché residenti in Italia dal decimo anno di età che, in possesso dei requisiti fisici per l'esercizio dell'attività sportiva, abbiano compiuto almeno il 10° anno di età, previa autorizzazione scritta di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

a) I minori dal 10° al 14° anno di età possono svolgere attività sportiva con armi ad aria o gas compresso di potenza non superiore a 7,5 joule, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

b) I minori dal 14° anno in poi possono svolgere attività sportiva con armi ad aria o gas compresso e/o con armi a fuoco.

3. È altresì possibile, per l'esercizio delle attività sportive consentite, l'iscrizione di persone diversamente abili in possesso di piena capacità psichica e di sufficienti capacità fisiche, comprovate da idonei certificati medici.



4. Gli stranieri residenti in Italia non appartenenti all'Unione Europea possono iscriversi alla Sezione purché, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 e, ove ricorra, quelli del comma 2, nel rispetto dei diritti costituzionali.

5. Tutti coloro i quali intendono far parte della Sezione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Le domande di iscrizione sono registrate in ordine cronologico e i singoli iscritti sono inseriti nei registri della Sezione, istituiti ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110, con l'indicazione delle loro generalità nel rispetto della vigente normativa sulla tutela dei dati personali. La domanda di ammissione ad iscritto volontario può essere accettata fino al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce e decorre dalla data di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto. L'iscrizione si intende perfezionata con il deposito della documentazione richiesta.

6. L'iscrizione volontaria potrà essere sospesa, o negata, da parte del Consiglio Direttivo nel caso del venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione e/o di pericolo per la sicurezza nel poligono e/o altri motivi. Il provvedimento deve essere sempre motivato e rimesso, entro 24 ore, al Collegio dei Probiviri o al Proboviro unico, ove istituito, per la convalida o rigetto del provvedimento. La decisione del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, sia essa di accoglimento o di rigetto, può essere appellata per motivi di legittimità e/o merito, dall'iscritto o dal consiglio direttivo, entro 10 giorni dalla data di notificazione all'interessato, alla assemblea della Sezione che delibererà in merito nella sua prima riunione utile. Fino a tale data la decisione del collegio dei proboviri o del proboviro sarà esecutiva e non potrà essere sospesa per alcun motivo che non provenga dalla pubblica autorità.

7. In caso di domanda di iscrizione volontaria presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata da chi esercita la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Sezione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minore stesso.

8. Tutti gli iscritti volontari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee della Sezione nonché dell'elettorato attivo e passivo con i limiti previsti ai successivi articoli 12 e 13. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'iscritto volontario minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

9. La qualifica di iscritto volontario dà diritto, a partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e a frequentare la Sezione, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

10. Gli iscritti volontari in relazione al tipo di attività che intendono svolgere possono tesserarsi nelle categorie previste dallo Statuto e dai Regolamenti UITIS. In assenza di tesseramento sarà preclusa la possibilità di partecipare alle manifestazioni sportive ufficiali indette dalla Sezione e dalla UITIS. E' altresì possibile per i soci richiedere il tesseramento verso federazioni e/o enti di promozione sportiva a cui risulti affiliata la Sezione per poter partecipare agli eventi sportivi organizzati dai predetti enti.

11. L'iscrizione alla Sezione ha carattere continuativo. Il mancato pagamento della quota di adesione entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento costituisce automatica causa di esclusione dalla Sezione.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione alla Sezione

1. Ai fini dell'iscrizione alla Sezione, ai sensi del precedente articolo, è necessario:

a) sottoscrivere la domanda di iscrizione;

b) allegare alla domanda di iscrizione certificazione medica, secondo la normativa vigente, dal quale risulti che il richiedente, a seguito di visita medica, è idoneo a svolgere attività di tiro con armi da fuoco, oppure in alternativa documento idoneo che attesti l'idoneità psicofisica al maneggio delle armi (es. licenza di porto d'armi);

c) attestare, con le modalità previste dalla legge, di essere cittadino di un Paese dell'Unione Europea, di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a un anno, di non aver riportato condanne per porto abusivo di armi; non essere sottoposto a misure preventive previste dalla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modifiche (L. 327/88 e D. Lgs 159/2011). Si può procedere all'iscrizione del soggetto che abbia ottenuto la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. Per i cittadini non appartenenti ai Paesi dell'Unione Europea dovrà anche essere dimostrata dal richiedente la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3;

d) allegare copia di pagamento della relativa quota di iscrizione;

e) indicare un indirizzo di posta elettronica a cui dovranno essere inviate le comunicazioni sociali.

2. Per i minori è necessaria l'autorizzazione e la sottoscrizione della domanda di cui al precedente comma 1 lett. a) di chi esercita la potestà genitoriale. Se di età superiore ad anni 14, dovranno essere richieste le altre certificazioni di cui al comma 1. Nessun'altra certificazione è richiesta ai minori di anni 14, fatta salva la presentazione della certificazione medica.

3. Il Consiglio Direttivo della Sezione, quando sorgono fondati dubbi sulla autenticità delle certificazioni di cui al comma 1, lettera a), può trasmettere l'autocertificazione ai competenti Organi per il riscontro della veridicità. L'accertamento della falsità di atti, certificazioni o dichiarazioni comunque prodotti alla Sezione comporterà automaticamente, oltre alla dovuta segnalazione alla competente Autorità, anche il rigetto della domanda di ammissione alla Sezione. L'interessato potrà, entro 10 giorni dalla comunicazione formale del provvedimento, ricorrere al Collegio dei Probiviri o al Proboviro, ove istituito.

4. Il Consiglio Direttivo non può rigettare la domanda di iscrizione o rinnovo di un soggetto richiedente al quale è stata comminata una sospensione disciplinare. Il richiedente, ottenuta l'iscrizione e/o l'eventuale tesseramento non potrà svolgere alcuna attività sociale e/o sportiva, secondo quanto previsto dalla sanzione comminata.

Art. 5

Doveri degli iscritti

1. Con l'iscrizione alla Sezione gli iscritti si obbligano a:

a) osservare le disposizioni di legge e delle Autorità dello Stato, dello Statuto e regolamenti del CONI e della UISP e degli altri enti a cui la Sezione risulti affiliata e tesserati, nonché il Regolamento di tiro della Sezione;

b) osservare le norme del presente Statuto, nonché ogni altra disposizione deliberata dagli Organi direttivi della Sezione;

c) versare annualmente alla Sezione:

- se iscritto d'obbligo, la quota d'iscrizione obbligatoria determinata annualmente con provvedimento delle competenti autorità ministeriali;

- se iscritto volontario la relativa quota di iscrizione alla Sezione;



- se tesserato all'UITS la quota prevista dalla categoria indicata dai regolamenti dell'UITS;

- l'iscritto d'obbligo che intende iscriversi quale iscritto volontario è tenuto al pagamento della differenza tra la quota di iscrizione obbligatoria e quella volontaria oltre al versamento dell'eventuale quota di tesseramento UITS;

d) accettare le decisioni dell'UITS e dei suoi Organi in ogni vertenza di carattere tecnico, sportivo e disciplinare attinente all'attività della Sezione in regime di affiliazione;

e) rispettare le norme antidoping e il regolamento di comportamento sportivo del Coni.

2. I provvedimenti dell'UITS hanno piena ed immediata efficacia nell'ambito della Sezione e nei confronti dei suoi iscritti tesserati.

3. L'iscritto volontario che si ritiene leso dei suoi diritti sia da parte della Sezione sia da parte di altri iscritti, può adire, in prima istanza, al Collegio dei Probiviri o Proboviro unico, ove istituito.

Art. 6

Scioglimento della Sezione

1. La UITS potrà revocare l'affiliazione della Sezione con provvedimento motivato, se e ove questa non rispetti le norme o i regolamenti della stessa. Lo scioglimento della Sezione potrà inoltre essere deliberato dalla assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata con le modalità previste dalla normativa vigente. L'eventuale patrimonio attivo dovrà essere devoluto ad altre Sezioni su deliberazione dell'assemblea degli iscritti volontari in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Art. 7

Delegazioni della Sezione

1. Secondo quanto previsto dallo Statuto dell'UITS, la Sezione può istituire proprie Delegazioni.

2. La costituzione della Delegazione viene autorizzata dal Consiglio Direttivo UITS per decentrare l'attività della Sezione ed agevolare l'attività di tiro degli iscritti residenti nello stesso comune e nei comuni limitrofi.

3. Le Delegazioni, non avendo amministrazione propria, si avvalgono della struttura amministrativa e dei materiali forniti dalla Sezione e gli impianti di tiro devono rispettare i requisiti di agibilità.

4. Lo scioglimento delle Delegazioni deve essere richiesto dal Presidente di Sezione, previa delibera del Consiglio Direttivo sezionale, all'UITS.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 8

Organi della Sezione

1. Sono Organi della Sezione:

- l'Assemblea degli iscritti volontari;

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore unico;
- il Collegio dei Probiviri o il Proboviro unico.

Art. 9

Assemblea ordinaria degli iscritti volontari

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata e deve aver luogo entro il 30 aprile di ciascun anno per:

- a) stabilire le direttive generali ed organizzative dell'attività sociale;
- b) deliberare l'approvazione o le modifiche al Regolamento interno della Sezione proposte dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente con la relativa relazione tecnico-morale della gestione sociale predisposta dal Consiglio Direttivo;
- d) ratificare o modificare il bilancio preventivo dell'esercizio in corso approvato dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
- f) procedere, allo scadere del quadriennio di mandato, all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore, del Collegio dei Probiviri o del Proboviro, del Rappresentante degli Atleti e del Rappresentante dei Tecnici.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Sezione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, a mezzo avviso comunicato agli iscritti via posta elettronica, affisso agli albi della sede sociale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea e pubblicato sul sito internet della Sezione se attivato. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli iscritti volontari; le deliberazioni adottate obbligano tutti gli iscritti alla Sezione.

3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contestualmente alla sua affissione all'albo sezionale, è trasmesso all'UITS ed ai suoi Organi periferici competenti per territorio.

4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea, in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata non prima di 24 ore dalla prima convocazione. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Sezione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione.

5. Partecipano all'Assemblea, con diritto al voto, tutti gli iscritti volontari alla Sezione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione che non siano stati esclusi dall'attività sociale per motivi disciplinari e/o sportivi.

6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale degli iscritti volontari. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.

7. Presiede l'Assemblea il Presidente della Sezione cui spetta ogni potere direttivo per



la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario della Sezione. Qualora la Sezione non avesse il Segretario le funzioni di Segretario verranno svolte da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

8. Le votazioni, salvo quanto stabilito dall'art. 14, hanno luogo per alzata di mano e le deliberazioni sono approvate se riportano la maggioranza dei voti validi.

9. La mancata approvazione da parte dell'Assemblea del conto consuntivo con la relativa relazione tecnico-morale comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo. In tal caso rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione il Consiglio Direttivo decaduto che dovrà indire, entro 40 giorni dalla sua decadenza, nuove elezioni che devono tenersi entro i successivi 40 giorni. In tale situazione il Collegio dei Revisori o Revisore e il Collegio dei Probiviri o il Proboviro continuano a rimanere in carica.

10. I partecipanti all'Assemblea, per esercitare il diritto di voto devono essere identificati. Le funzioni di verifica poteri e di scrutinio sono svolte da una apposita commissione, nominata dal Consiglio Direttivo.

11. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

12. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli iscritti volontari con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente della Sezione, previa delibera del Consiglio Direttivo, per approvare le modifiche allo statuto proposte dal direttivo o da almeno un terzo degli iscritti volontari maggiorenni, deliberare lo scioglimento della Sezione o per gravi e straordinari motivi che riguardano la Sezione decisi dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo degli iscritti volontari alla Sezione. La richiesta, motivata e firmata, è rimessa al Presidente della Sezione il quale, accertata l'autenticità delle firme dei richiedenti, la sottopone al Consiglio Direttivo per stabilire la data dell'Assemblea straordinaria e gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno sulla base delle richieste. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale degli iscritti volontari. L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione quando sia presente almeno il 30% degli iscritti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice.

3. L'Assemblea straordinaria dovrà comunque essere indetta non oltre il 30° giorno dalla richiesta e svolgersi, con le modalità indicate all'art. 9 del presente Statuto, non oltre i 30 giorni successivi.

4. Dell'esito dell'Assemblea viene data comunicazione mediante invio del relativo verbale all'UIT'S entro 7 giorni.

Art. 11

Indizione elezioni

1. Ogni quattro anni si procede all'elezione del:

- Consiglio Direttivo nella misura massima di 7 componenti;

- Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici;
- Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico;
- Collegio dei Proviviri o Proboviro unico.

Art. 12

Elettorato attivo

1. Sono elettori tutti i maggiorenni iscritti volontari alla Sezione, che non siano esclusi dalle attività per motivi disciplinari e siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione.
2. Ad ogni iscritto spetta un solo voto.

Art. 13

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:
 - a) alla data delle elezioni siano maggiorenni iscritti volontari e tesserati UITs presso la Sezione stessa, in modo continuativo da almeno 24 mesi immediatamente antecedenti a quello di svolgimento dell'Assemblea;
 - b) abbiano formalizzato la propria candidatura con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata al presidente in carica o alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
2. Nelle Sezioni di nuova costituzione o ricostituzione possono candidarsi tutti gli iscritti volontari che abbiano i requisiti richiesti e che, alla data delle elezioni, risultino tesserati all'UITs anche se tesserati da meno di 24 mesi.
3. La continuità ai fini dell'elettorato passivo, si acquisisce attraverso il rinnovo dell'iscrizione volontaria entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. I requisiti dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico sono stabiliti al successivo art. 20. Per il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici si fa riferimento al successivo art. 22.

Art. 14

Modalità per le elezioni

1. Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto e si svolgono allo scadere dell'Organo sezionale, al termine del quadriennio, entro 30 giorni con riferimento alla data di entrata in funzione del Consiglio Direttivo uscente.
2. Qualora particolari esigenze lo richiedano, previa comunicazione all'UITs si possono posticipare o anticipare le elezioni rispetto la data di scadenza naturale dell'Organo sezionale.
3. Il verbale dell'assemblea elettiva e i relativi risultati verranno trasmessi a mezzo PEC o raccomandata RR alla UITs entro 7 giorni dallo svolgimento dell'assemblea.

Art. 15

Organizzazione delle elezioni

1. Le elezioni sono organizzate secondo quanto disposto dall'apposito regolamento interno della Sezione di cui all'art. 9 primo comma lett. b).



Art. 16

Convalida del Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente della Sezione

1. Trascorsi 20 giorni dallo svolgimento dell'assemblea elettiva non pervenendo motivi ostativi il Consiglio Direttivo neo eletto è convalidato. Previa convocazione da parte del Consigliere neo eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti, il Consiglio Direttivo si riunisce per l'elezione del Presidente entro 30 giorni dallo svolgimento dell'assemblea elettiva.
2. Il Presidente è eletto fra i Consiglieri a maggioranza. La carica di presidente non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi. Solo nel caso in cui l'elezione avvenga all'unanimità è possibile espletare un ulteriore mandato consecutivo.
3. Il Presidente appena eletto, comunica tramite PEC o raccomandata RR entro 3 giorni, all'UITS e ai suoi organi periferici la composizione definitiva del nuovo Consiglio Direttivo. La medesima comunicazione deve essere trasmessa nei medesimi tempi alla Questura e alla Prefettura, competenti per territorio, e agli uffici dell'Amministrazione Difesa e/o Enti Locali proprietari del poligono.
4. Il nuovo Consiglio Direttivo si insedia ed entra in funzione dopo la comunicazione agli organi vigilanti, procedendo al passaggio delle consegne col Consiglio Direttivo uscente.
5. Se il Consiglio Direttivo, nel predetto termine di 30 giorni, non provvede all'elezione del Presidente, è considerato decaduto e si procede a nuove elezioni da effettuarsi entro i 30 giorni successivi, a cura del Consiglio Direttivo uscente, applicando le norme di cui ai precedenti articoli 14 e seguenti.

Art. 17

Presidente della Sezione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e delle sue eventuali delegazioni ed è responsabile del loro funzionamento. E' altresì responsabile:
 - a) dell'attività della Sezione e della conduzione del poligono di tiro;
 - b) ha la firma degli atti sociali;
 - c) convoca l'Assemblea degli iscritti volontari in seduta ordinaria e straordinaria;
 - d) convoca il Consiglio Direttivo e ne presiede le riunioni.
2. Al fine di garantire la continuità delle attività della Sezione, il Consiglio Direttivo può eleggere, fra i Consiglieri, anche un Vice Presidente. La carica di Vice Presidente è comunicata agli Organi competenti ai sensi dell'art. 16 comma 3.
3. In caso di impedimento permanente del Presidente, le funzioni sono svolte dal Vice Presidente per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e con il compito di provvedere a riportare il Consiglio Direttivo nella sua funzione ordinaria. In caso di ulteriore impedimento del Vice Presidente o di sua non effettuata nomina, le funzioni sono svolte dal Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti le funzioni sono svolte dal Consigliere con maggiore anzianità anagrafica.
4. Il Presidente può adottare provvedimenti urgenti, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Il Presidente può delegare al Vice Presidente alcune delle sue funzioni. Tale delega deve essere definita nella sua temporalità e funzione.
5. Compete al Presidente:

- a) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) esercitare azione direttiva sull'attività sociale e sull'uso del poligono di tiro;
- c) conferire il massimo impulso all'attività sportiva della Sezione;
- d) rilasciare, ai sensi dell'art. 59, commi 1 e 2, del DPR 15 marzo 2010, n. 90, diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

6. La firma sul certificato potrà essere apposta dal Vice Presidente e/o da un Consigliere e/o da un iscritto tesserato della Sezione, previa delega espressa deliberata dal Consiglio Direttivo. Ogni nominativo abilitato alla firma dovrà essere comunicato alla Questura e/o Prefettura competente per territorio e all'UTS.

7. Qualora il Presidente fosse consegnatario del poligono di tiro, ne assumerà la responsabilità ai sensi di quanto previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Se i poligoni appartengono al demanio di enti territoriali vale quanto previsto dal c.c. e dalle leggi vigenti in materia e da una convenzione, ove sussista.

8. In caso di necessità ed urgenza il Presidente della Sezione, allorquando sussistano fondati motivi, può richiedere al Presidente del Collegio dei proboviri o al proboviro un provvedimento di sospensione di un iscritto.

9. Il provvedimento di sospensione, debitamente motivato, ha effetto immediato e la durata massima di 30 giorni. La sospensione inibisce ogni forma di attività sociale e sportiva nonché l'accesso al poligono.

10. In caso di dimissioni o indisponibilità, il Presidente comunica per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, all'UTS e all'Organo periferico competente la propria decisione, precisando se intende dimettersi anche dalla carica di Consigliere.

11. Se le dimissioni o l'impedimento riguardano solo la carica di Presidente, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente e ne dà notizia secondo il comma 3 dell'art.16.

12. Se le dimissioni si riferiscono anche alla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo invita il primo dei candidati che nella graduatoria delle ultime elezioni seguiva con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno dei voti riportati dall'ultimo eletto, a dichiarare la propria accettazione; in caso affermativo il Presidente della Sezione e ne dà notizia secondo il comma 3 dell'art.16. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo deve indire ed effettuare le elezioni entro 30 giorni per surrogare il membro mancante. Il Consigliere eletto resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

13. Il Consiglio Direttivo, provvede ad eleggere nel suo seno il nuovo Presidente e ne dà notizia secondo il comma 3 dell'art.16.

Art. 18

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Sezione ogni qualvolta lo ritenga necessario, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, attraverso messaggio di posta elettronica, almeno 7 giorni prima della data di svolgimento. In casi di comprovati eventi di natura straordinaria e/o urgente i giorni possono essere ridotti a due. Deve essere convocato anche su richiesta motivata della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

2. Il Consiglio direttivo è composto di 7 membri.



3. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi non meno di quattro volte l'anno.

4. Se è costituito il Collegio dei Revisori alle riunioni è invitato ad assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un membro da lui designato; altrimenti è invitato il Revisore unico.

5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo componenti della direzione di tiro e altri iscritti alla Sezione, in qualità di consulenti. Gli invitati non assistono alle deliberazioni, che devono essere assunte soltanto dai membri del Consiglio Direttivo.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

7. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I verbali delle riunioni con le deliberazioni prese sono trascritti, dopo la loro approvazione, su apposito registro e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione. Gestisce l'intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario e i regolamenti tecnici e sportivi dell'UITS.

2. Il Consiglio Direttivo provvede, in particolare a:

a) deliberare la richiesta di affiliazione all'UITS ed altri soggetti federativi, secondo quanto previsto dallo Statuto federale e dalle norme regolamentari;

b) esercitare le competenze di cui all'art. 4, comma 3;

c) organizzare l'attività istituzionale e quella sportiva della Sezione;

d) indire le Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;

e) convocare l'Assemblea elettorale alla fine del mandato quadriennale del Consiglio Direttivo;

f) predisporre la relazione tecnico-morale da presentare in Assemblea con il Conto Consuntivo e Bilancio di previsione;

g) predisporre ed attuare il programma sportivo dell'anno e, successivamente, le eventuali varianti anche secondo le direttive tecniche e sportive dell'Organo periferico dell'UITS;

h) nominare, qualora ritenuto opportuno, commissioni o delegati per la diffusione dello sport del tiro, per la stampa, la propaganda e per l'organizzazione e lo svolgimento di gare;

i) adottare le decisioni necessarie alla corretta gestione del poligono;

j) predisporre gli interventi necessari per mantenere in sicurezza gli stand di tiro nonché la verifica della periodica agibilità;

k) osservare ogni altro comportamento ritenuto necessario per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 e che non sia riservato, dal presente Statuto, alla competenza di altri Organi; prestare la propria collaborazione nel caso di visite ispettive degli enti vigilanti;

l) segnalare al Collegio dei Probiviri o al Proboviro o agli Organi di Giustizia Federali, gli iscritti e/o tesserati passibili di sanzioni disciplinari;

m) nominare soci onorari autorità e persone che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito sezionale;

n) invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici qualora all'ordine del giorno vengano trattate materie di loro competenza;

o) deliberare sulle donazioni, liberalità e lasciti a favore della Sezione.

3. Le deliberazioni sui seguenti argomenti, debitamente motivate e documentate, sono trasmesse per conoscenza all'UITS e agli enti vigilanti per i rispettivi profili di competenza:

a) l'elezione del Presidente della Sezione;

b) le modificazioni alla composizione del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico

1. Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, il controllo amministrativo contabile è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario il controllo amministrativo è affidato al Revisore unico.

2. Il Collegio dei Revisori o Revisore unico (d'ora in poi Revisori) sono eletti dall'Assemblea degli iscritti volontari e possono non essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13. Sono eleggibili coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale di cui al regolamento interno, almeno 25 giorni prima dalla data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Per le Sezioni che hanno fino a 999 iscritti, volontari e obbligati, il Revisore unico deve possedere, fra i requisiti per candidarsi, almeno il diploma di laurea in Economia o in Giurisprudenza; per le Sezioni aventi da 1000 a 1999 iscritti, volontari e obbligati, il Revisore unico, per candidarsi, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili; per le Sezioni con oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, almeno un membro titolare, fra gli eletti al Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.

3. I Revisori, controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statutari, la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettuano verifiche amministrative e di cassa.

4. I Revisori redigono trimestralmente verbale di verifica di cassa e degli obblighi di cui al comma precedente; presentano ogni anno all'Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo.

Art. 21

Collegio dei Probiviri o Proboviro unico

1. E' istituito il Collegio dei Probiviri o il Proboviro unico (d'ora in poi Probiviri). Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, viene istituito il Collegio dei Probiviri formato da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente



manca nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario viene istituito un solo Proboviro.

2. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e devono essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo stabiliti dall'art. 13.

3. I Probiviri esercitano l'azione disciplinare su istanza degli Organi sezionali o dei singoli iscritti volontari; hanno il compito di risolvere eventuali controversie fra gli iscritti volontari alla Sezione e devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza a fatti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza durante il loro mandato.

4. I Probiviri possono emettere un provvedimento di sospensione degli iscritti, adeguatamente motivato, dalle attività sportive e sociali per un periodo non superiore a 30 giorni. I Probiviri possono emettere, altresì, provvedimenti di sospensione cautelare non superiori a 4 mesi con immediato invio degli atti alla Procura Federale se tesserati UITIS.

5. I Probiviri decidono sui ricorsi avverso il diniego di iscrizione da presentarsi entro il termine di 15 giorni dalla notifica del diniego.

6. I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio fra le parti anche disponendone l'audizione personale.

7. I Probiviri adottano i loro provvedimenti sinteticamente motivati in forma scritta e inviati con posta elettronica certificata. Hanno i poteri loro riconosciuti dal presente Statuto. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso, per vizi di merito e/o legittimità, alla Assemblea generale ordinaria della Sezione.

8. I provvedimenti di sospensione dei Probiviri riguardanti tesserati UITIS devono essere trasmessi immediatamente all'UITIS.

9. Ciascuno dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi in ogni situazione nella quale lo stesso, o anche un parente e/o affine di esso, fino al quarto grado, possa avere un interesse di qualsiasi tipo, anche indiretto, in ordine alla relativa questione; in tali situazioni, laddove il singolo Proboviro non si astenga spontaneamente, il soggetto diretto interessato nella relativa questione può ricusare il Proboviro, con richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale decide in ordine a tale richiesta.

Art. 22

Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici

1. La Sezione provvede, ogni quattro anni, all'elezione:

a) di un Rappresentante degli Atleti fra gli iscritti volontari maggiorenni tesserati UITIS presso la Sezione nella categoria di Tiratore;

b) di un Rappresentante dei Tecnici fra gli iscritti volontari maggiorenni, tesserati UITIS presso la Sezione che abbiano ottenuto la qualifica UITIS di Tecnico sportivo e che risultino inseriti negli appositi albi federali.

2. Possono accedere alla carica di Rappresentante degli Atleti e di Rappresentante dei Tecnici coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente comma 1 e che sono iscritti volontari e tesserati UITIS presso la Sezione ai sensi dell'art. 13.

3. I Rappresentanti partecipano alle assemblee degli Organi centrali e periferici dell'UITIS sulla base delle norme previste dallo Statuto UITIS.

4. I Rappresentanti sono invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione qualora, all'ordine del giorno, vi siano materie di loro competenza.

5. I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici sono eletti dagli iscritti alla Sezione aventi i requisiti di cui al precedente art. 12 ed appartenenti rispettivamente alla categoria di Tiratore e Tecnico sportivo.

6. Ove nel corso del quadriennio il rappresentante eletto non rinnovasse l'adesione alla Sezione decade dalla carica e la prima assemblea generale ordinaria successiva provvederà alla nuova nomina.

Art. 23

Durata delle cariche e decadenza

1. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore, il Collegio dei Probiviri, o il Proboviro durano in carica quattro anni.

2. In caso di dimissioni o di decadenza e, comunque, di impedimento permanente di uno o più Consiglieri, subentrano coloro che nella graduatoria delle ultime elezioni seguivano con il maggior numero di voti, purché non inferiore alla metà più uno di quello riportato dall'ultimo Consigliere eletto. In mancanza il consiglio procederà in numero ridotto fino alla prima assemblea generale successiva che procederà alla sostituzione del consigliere. Essi cessano dalla carica alla scadenza naturale del quadriennio anche se subentrati nel corso del quadriennio stesso. Fino alle nuove elezioni per il reintegro dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo rimane in funzione con i restanti componenti.

3. Quando i Consiglieri dimissionari, decaduti o impediti permanentemente costituiscono la maggioranza del consiglio, decade il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per l'ordinaria amministrazione e per indire ed effettuare nuove elezioni entro 30 giorni dal momento in cui si verifica la decadenza dell'Organo. La decadenza dell'Organo si verifica solo a condizione che le dimissioni, la decadenza, o l'impedimento permanente della maggioranza dei Consiglieri siano contemporanei. Si considerano contemporanei se sopravvengono in un arco temporale di 7 giorni.

4. Ogni modificazione alla composizione del Consiglio Direttivo conseguente a dimissioni o comunque alla cessazione dall'incarico di uno o più Consiglieri deve essere comunicata ai sensi del comma 3 art. 16.

5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo può essere proposto per la decadenza. La proposta di decadenza è formulata dal Consiglio Direttivo della Sezione inviando comunicazione all'UITS ai sensi del comma 3 art. 16.

6. In caso di dimissioni di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, lo stesso è sostituito dal membro supplente. In ogni caso si provvede alla integrazione del Collegio. In caso di dimissioni del Revisore unico o del Proboviro unico, o di integrazione del Collegio, si applica la procedura per l'integrazione o elettiva come descritta al comma 2 del presente articolo.

7. E' causa di decadenza dalla carica, il venir meno, durante il quadriennio, del requisito di continuità di iscrizione/tesseramento, ai sensi dell'art. 32 comma 3 È, altresì, causa di decadenza dalla carica la comminazione di una sanzione disciplinare definitiva, superiore a un anno.

8. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di elettorato passivo, comporta la decadenza dalla carica. Il candidato che ha assunto una carica



nella Sezione, o il componente già nominato, è tenuto a dare tempestiva e formale informazione al Consiglio Direttivo sezionale dell'esistenza o della sopravvenienza, di una causa di decadenza dalla carica. Il Consiglio ne informerà l'UITS ai sensi del comma 3 art.16 riguardo decisioni e conseguenti determinazioni e provvedimenti.

9. La decadenza del Consiglio Direttivo sezionale non comporta la decadenza degli altri Organi.

10. I soggetti eletti e nominati in sostituzione di quelli decaduti o dimessi, restano in carica per la durata residua dell'Organo.

11. Le dimissioni che comportano la decadenza degli Organi della Sezione sono da considerarsi irrevocabili. Le dimissioni devono essere presentate presso la segreteria della Sezione e trasmesse all'UITS ai sensi del comma 3 art. 16.

12. Gli Organi decaduti restano in carica per un periodo massimo di 60 giorni, entro il quale la Sezione dovrà indire e celebrare l'Assemblea elettorale. Previa comunicazione a UITS, tale periodo può essere prorogato di ulteriori 60 giorni, termine perentorio entro il quale dovrà celebrarsi l'Assemblea.

Art. 24

Incompatibilità

1. E' considerato incompatibile con la carica rivestita e deve essere dichiarato decaduto dall'UITS, chiunque venga a trovarsi in una situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale è stato eletto o nominato.

2. Qualora il conflitto di interessi di cui al comma 1 e conflitti di interessi derivanti da vincoli parentali e di affinità fra i componenti di tutte le cariche sociali della Sezione e tra gli stessi ed i dipendenti della Sezione sia limitato a singole deliberazioni o atti del Consiglio Direttivo della Sezione, il soggetto interessato non deve prenderne parte.

3. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità è tenuto a scegliere, entro il termine di dieci giorni dal sorgere della situazione di incompatibilità, la carica che intende mantenere. In caso di mancata opzione decade dall'ultima carica conseguita.

4. Le Cariche di Presidente e Consigliere sono incompatibili con la carica elettiva di Revisore dei Conti e Proboviro nell'ambito della Sezione. E' altresì incompatibile la simultanea carica di Revisore dei Conti e Proboviro.

Art. 25

Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili:

a) coloro che traggono la propria fonte primaria o prevalente di reddito da un'attività commerciale, industriale, artigianale collegata all'attività della Sezione;

b) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori a 12 mesi ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

c) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive e/o sanzioni disciplinari, complessivamente superiori ad un anno, da parte dell'UITS, di Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI;

d) coloro che abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività

sportiva;

e) coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato di qualsiasi genere con la Sezione.

Art. 26

Segreteria

1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1 del presente Statuto la Sezione si può avvalere di una Segreteria.

TITOLO III

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Art. 27

Iscrizione obbligatoria e Quota annua di iscrizione

1. Sono iscritti "obbligati" coloro che per legge sono tenuti ad iscriversi ad una Sezione del Tiro a Segno Nazionale perché prestano servizio armato presso enti pubblici o privati e tutti coloro che necessitano della certificazione di idoneità al maneggio delle armi.

2. La quota annua per l'iscrizione alla Sezione dei soggetti che ne sono tenuti ai sensi di quanto previsto dal precedente comma, è stabilita ogni anno con provvedimento adottato dai Ministeri competenti.

3. Gli ulteriori importi dovuti dagli iscritti per l'attività svolta nella Sezione saranno determinati e riscossi secondo le modalità previste dall'UITS e dal Regolamento di Sezione di cui all'art. 52.

Art. 28

Corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno

1. Coloro che si iscrivono alla Sezione, ai fini dell'ottenimento del diploma di idoneità al maneggio delle armi devono frequentare un apposito corso e superare le prove previste.

2. Coloro che, ai sensi del precedente art. 27, sono obbligati ad iscriversi ad una Sezione di Tiro a Segno Nazionale, per l'ottenimento del patentino di idoneità al tiro devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno superando, con le armi in dotazione, le prove previste in ragione dell'attività esercitata.

3. Le modalità e i relativi costi, per lo svolgimento dei predetti corsi, sono definite annualmente dall'UITS, tramite il "Manifesto" da affiggere nei locali della Sezione e del poligono.

4. Per le lezioni pratiche sono impiegate le armi per le quali gli stand sono resi agibili.

Art. 29

Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di idoneità al tiro

1. All'iscritto che abbia completato il corso di lezioni regolamentari di tiro di cui al precedente articolo 28 è rilasciato un diploma di idoneità al maneggio delle armi. A coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati che devono frequentare ogni anno un corso di lezioni di tiro a segno e superare le prove rispettivamente previste, viene rilasciato un patentino di idoneità al tiro.



2. I Diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro sono rilasciati e forniti secondo le modalità e le indicazioni determinate dall'UITS, a firma del Presidente della Sezione. Per la firma degli stessi il Consiglio Direttivo potrà dare delega al Vice Presidente e/o ad un Consigliere e/o ad un tesserato della Sezione secondo quanto stabilito al precedente art. 25 comma 6.

Art. 30

Armi della Sezione

1. Le armi e le munizioni necessarie per l'addestramento al tiro sono acquistate e cedute dal Presidente della Sezione previa delibera di spesa o delibera di alienazione del Consiglio Direttivo, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

2. Le armi e le munizioni sono custodite in Sezione. La loro gestione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, con particolare riguardo alle modalità di presa in carico, custodia e cessione delle stesse.

3. Il trasporto delle armi e delle munizioni fuori dalla sede della Sezione potrà avvenire sotto la diretta responsabilità del Presidente o di un suo delegato purché in possesso dei requisiti nei limiti e nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

TITOLO IV

ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 31

Affiliazione

1. Per poter partecipare alle attività sportive di tiro a carattere agonistico organizzate dalla UITS e da altre federazioni, la Sezione deve richiedere annualmente l'affiliazione.

2. La Sezione è tenuta a versare la quota di affiliazione e a presentare domanda di rinnovo entro la data e secondo le modalità stabilite dall'UITS e dalle altre federazioni.

Art. 32

Quota di iscrizione volontaria e tesseramento

1. Gli iscritti volontari interessati alla pratica sportiva amatoriale o agonistica devono essere tesserati all'UITS. Per svolgere attività sportiva amatoriale ed agonistica di tiro a segno il tesserato deve dimostrare il possesso della specifica idoneità fisica a svolgere tale attività in conformità alla normativa ed ai regolamenti vigenti.

2. Il tesseramento è valido per l'anno solare in cui viene richiesto e non è previsto il tacito rinnovo.

3. Ai fini del mantenimento della carica elettiva e delle le funzioni di tecnico sportivo e giudice federale, la continuità di tesseramento si realizza con il pagamento della quota entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno.

4. La quota minima d'iscrizione volontaria a carico dei soci della Sezione, è indicata ogni anno dal Consiglio Direttivo dell'UITS ed è riscossa secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo sezionale.

5. La quota d'iscrizione volontaria non può essere trasferita a terzi e nemmeno rivalutata.

6. La Sezione può stabilire tariffe di iscrizione superiori rispetto la quota indicata dal Consiglio Direttivo UITS, sulla base di servizi aggiuntivi erogati ai soci.

Art. 33

Attività di tiro della Sezione

1. L'attività di tiro, compiuta ai fini di lezioni, addestramento, allenamenti o gare, deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l'attività di tiro a segno e nell'osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti, di tutte le disposizioni emanate dal CONI e dall'UITS per quanto attiene gli aspetti sportivi, e di quelle emanate dal Consiglio Direttivo della Sezione.

2. I tecnici di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITS, siano inseriti negli Albi dei tecnici UITS, e che dimostrino una particolare esperienza.

3. Le prestazioni svolte dai soggetti preposti alla direzione di tiro costituiscono esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 67, primo comma, lett. m), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 e successive modificazioni.

4. Le gare militari e di polizia sono organizzate dalla Sezione, d'intesa con i comandi militari interessati e possono essere svolte direttamente dagli stessi comandi militari, previe intese con la Sezione.

5. Quando il tiro d'addestramento è svolto da un reparto militare o corpo armato dello Stato, la direzione di tiro, previo accordo con la Sezione, può essere svolta dal dirigente del reparto il quale fa rispettare, le norme di tiro predisposte dalla Sezione, l'uso appropriato degli impianti di tiro e le prescrizioni delle norme regolamentari per l'attività di tiro a segno.

TITOLO V

COSTITUZIONE E COMPITI DELLA DIREZIONE DI TIRO

Art. 34

Costituzione e compiti della Direzione di tiro

1. L'attività di tiro è regolata dal Consiglio Direttivo in conformità ai Regolamenti per l'uso degli stand di tiro che fanno parte integrante dell'agibilità concessa e alle disposizioni di legge nonché attraverso l'osservanza delle norme regolamentari della Sezione.

2. L'attività di tiro deve essere svolta sotto la direzione dei Direttori di tiro. L'istruzione al maneggio delle armi viene effettuata dagli Istruttori di tiro che possono essere coadiuvati nelle loro attività dai Commissari di tiro.

3. Il Presidente della Sezione, provvede alla nomina dei Direttori, Istruttori e Commissari di tiro, da scegliersi tra coloro che sono iscritti volontari presso la Sezione a norma dell'art.31 legge 110/75, in possesso dei requisiti previsti e della necessaria capacità tecnica. La nomina è valida per l'anno solare in cui viene rilasciata e può essere revocata dallo stesso Presidente, con effetto immediato, nel caso in cui venga meno il rapporto fiduciario. Il Consiglio Direttivo provvede alla ratifica delle nomine o revoche effettuate dal Presidente.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di Direttore e Istruttore di tiro è necessaria



l'acquisizione della relativa licenza di legge.

TITOLO VI

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 35

Proventi della Sezione

1. Alle spese di esercizio la Sezione provvede:

- a) con le quote annuali dei propri iscritti, decurtate nel limite massimo del 25% spettante all'UITS;
- b) con i proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
- c) con i proventi derivanti dall'attività sportiva e ludica;
- d) da contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici e privati nonché donazioni, lasciti testamentari e altre liberalità deliberate ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto;
- e) da contribuzioni o corrispettivi relativi a sponsorizzazioni o allo svolgimento di attività didattica, promozionale, pubblicitaria.

Art. 36

Bilancio Preventivo

- 1. L'esercizio sociale, coincidente con quello finanziario, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio Preventivo non potrà prevedere disavanzi di gestione.
- 2. Il Bilancio Preventivo è approvato dal consiglio direttivo e ratificato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno cui si riferisce.
- 3. A seguito dell'approvazione del Bilancio Preventivo, la Sezione deve provvedere, entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati di previsione, richiesti dall'UITS su moduli dalla stessa predisposti.
- 4. Il Bilancio deve garantire l'equilibrio finanziario e la continuità dell'attività della Sezione.

Art. 37

Conto Consuntivo

- 1. Il Conto Consuntivo è approvato con delibera dell'Assemblea della Sezione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, corredato dei seguenti documenti:
 - a) relazione tecnico morale;
 - b) relazione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore;
 - c) i riepiloghi di cassa e banca al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce;
 - d) eventuale elenco dei residui attivi e passivi verificatisi nel corso dell'esercizio finanziario.
- 2. A seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo, la Sezione deve provvedere entro il 30 maggio, alla trasmissione dei dati consuntivi, richiesti dall'UITS, su moduli

dalla stessa predisposti.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Sezione deve trasmettere i dati di bilancio provvisori richiesti dall'UITS su schemi semplificati dalla stessa predisposti.

Art. 38

Servizio di cassa

1. La Sezione ha una sola contabilità. Tutte le operazioni contabili, in entrata ed in uscita, devono essere eseguite per il tramite di un conto corrente bancario o conto corrente postale.

2. I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo, pertinenti alla Sezione, come pure i proventi delle quote annuali d'iscrizione, devono essere versati sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale.

3. Per le piccole spese la Sezione si può avvalere di un fondo cassa disciplinato da regolamento approvato dall'assemblea.

Art. 39

Versamento all'UITS dei proventi delle iscrizioni e dei tesseramenti

1. La quota annuale degli iscritti, stabilita nella misura massima del 25% deve essere corrisposta dalla Sezione all'UITS.

2. La quota di tesseramento all'UITS è riscossa dalla Sezione ed è versata all'UITS, unitamente alla percentuale di spettanza delle quote degli iscritti, entro il mese successivo l'avvenuto pagamento della quota medesima da parte del richiedente. Ai fini della continuità del tesseramento si terrà conto di quanto disposto dall'art. 43, comma 4, per cui le quote degli iscritti rimosse nel mese di marzo andranno riversate all'UITS entro la fine del mese stesso.

3. La percentuale della quota riferita agli iscritti d'obbligo è versata all'UITS nelle modalità emanate annualmente dall'UITS stessa.

TITOLO VII

REGOLAMENTO

Art. 40

Regolamento interno

1. Il regolamento interno della Sezione, approvato dall'Assemblea ordinaria ai sensi del precedente art. 9, deve essere conforme alle norme statutarie dettando esclusivamente le norme necessarie per l'attuazione del presente Statuto e, in particolare, quelle per la organizzazione delle assemblee, delle elezioni, delle gare, per la conservazione dei materiali, delle armi e delle munizioni e per la tenuta del carteggio, degli atti e dei registri di amministrazione.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 41



Norma transitoria

1. Il presente Statuto è adottato dall'Assemblea Straordinaria della Sezione, il provvedimento di adozione dello Statuto della Sezione è immediatamente trasmesso per conoscenza alla UITS.

Art. 42

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia, agli statuti, regolamenti e direttive del CONI e della UITS.

2. Con riferimento alla giustizia sportiva valgono le norme del CONI e della UITS.

Art. 43

Norme finali

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, il giorno successivo al deposito presso l'agenzia delle entrate.

2. Da tale data è abrogato lo Statuto sezionale precedentemente in vigore e ogni altra norma regolamentare interna in contrasto con le nuove norme statutarie.

3. Lo Statuto sarà esposto all'albo sezionale, anche on-line, per essere a disposizione dei soci e di quanti altri ne hanno interesse.

FIRMATI: ARNALDO BICOCCHI - GIULIO ALMANSI